



REPUBBLICA ITALIANA

140/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni iscritto al n. **60081** del registro di segreteria, proposto dall' **Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso dagli avv.ti Sebastiano Caruso (*avv.sebastiano.caruso@postecert.inps.gov.it*), Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postecert.inps.gov.it*), Antonella Patteri (*avv.antonella.patteri@postecert.inps.gov.it*), Giuseppina Giannico (*avv.giuseppina.giannico@postecert.inps.gov.it*) e Sergio Preden (*avv.sergio.preden@postecert.inps.gov.it*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

contro

omissis, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis* (c.f.: *omissis*), rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Guarnacci (*avv.giulioguarnacci@legalmail.it*),

unitamente al quale è domiciliato presso il suindicato indirizzo digitale;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 359/2022 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, pubblicata in data 3.5.2022.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 18.4.2024, il relatore, nonché gli avv.ti Giannico e Guarnacci.

Svolgimento del processo

L'INPS impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Sezione territoriale, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato, volto al riconoscimento della causa di servizio delle infermità <<Gonalgia dx da disassamento femoro-rotuleo con iper pressione esterna. In atto: gonalgia e crualgia da probabile discopatia lombo-sacrale. In atto: GONARTROSI DESTRA>> e alla liquidazione del pertinente trattamento pensionistico privilegiato.

In particolare, la gravata decisione ha riconosciuto il diritto del sig. *omissis* a percepire:

- a) la p.p.o. di VIII cat. Tab. A, con decorrenza 5.5.2010, per le patologie <<Artrosi dorso-lombare e note di spondilosi cervicale>>;
- b) l'indennità *una tantum*, ex art. 69 d.p.r. n. 1092/73, in misura pari a due annualità, per l'infermità <<gonalgia da condizione varo-artrosica e meniscopatia degenerativa mediale>>, a decorrere dal 27.11.2015.

Con un unico motivo di gravame, l'appellante si duole della

decisione, di cui chiede l'integrale riforma, deducendo la violazione degli artt. 67 e 69, d.p.r. cit., nonché dell'art. 112 c.p.c.; all'uopo, sostiene che il primo giudice avrebbe riconosciuto la suddetta indennità, peraltro neanche richiesta giudizialmente, in assenza della previa proposizione della correlata domanda amministrativa.

L'appellato si è costituito, concludendo per il rigetto del gravame, siccome infondato, argomentando diffusamente sulla correttezza della sentenza impugnata, di cui chiede l'integrale conferma, con vittoria di spese, diritti e onorari.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno ampiamente illustrato le proprie tesi, insistendo nelle rispettive richieste.

Motivi della decisione

L'appello è manifestamente infondato.

Va condivisa, invero, la tesi dell'appellato – *amplius*, cfr. memoria costituzione, pagg. 4 e ss., cui *breviter* si rinvia, ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. – in quanto riscontrabile *ex actis*, secondo cui la domanda amministrativa presentata dal pensionato, volta al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, avverso il cui rigetto costui insorse per via giudiziaria, concerneva *tutte* le patologie addotte in questa sede (e, dunque, anche la gonalgia, foriera del diritto all'indennità *una tantum* che ne occupa).

Ancora, nel giudizio *a quo*, il nuovo difensore del ricorrente, in sostituzione del precedente defunto, concluse non solo richiamando le precedenti richieste contenute nella domanda introduttiva – che, per

inciso, già recava, in via subordinata, anche un generico riferimento a qualsivoglia trattamento pensionistico privilegiato ritenuto di giustizia – ma emendò parzialmente quest’ultima, in ragione dell’esito degli accertamenti peritali disposti dal g.u.p., limitandola, con riferimento alla gonalgia, al riconoscimento della sola indennità ex art. 69 d.p.r. n. 1092/73, in luogo della pensione privilegiata.

Sulla scorta delle vedute emergenze processuali, dunque, è da escludersi che il riconoscimento del predetto (minor) beneficio pensionistico abbia ecceduto - in spregio della c.d. “pregiudiziale amministrativa”, ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) - dal perimetro della originaria domanda, sia amministrativa che giudiziale e, conseguentemente, che il primo giudice sia incorso nel denunciato vizio di ultrapetizione.

Per incidens et ad colorandum, il Collegio osserva, infine, che anche ad ammettere, per mero esercizio accademico, l’avvenuta violazione delle regole in rito dapprima richiamate e dedotte a motivo di gravame, l’esito del giudizio sostanzialmente non muterebbe.

Invero, tale violazione, determinando una nullità processuale non rilevabile *ex officio*, si dovrebbe eccepire nella prima difesa utile successiva (art. 45, comma 2, c.g.c.), ma dagli atti di causa ciò non emerge, conseguendone la sua sanatoria per tacita rinuncia (art. 45, comma 3, c.g.c.). Ne discende la non proponibilità della medesima questione, per la prima volta in questa sede, come motivo di gravame,

stante il divieto di *nova* sancito dall'art. 193, primo comma, c.g.c.

Alla luce delle superiori argomentazioni, la sentenza impugnata andrà interamente confermata, ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Le spese di difesa seguono la soccombenza. Nulla per quelle di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **60081** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta, condannando l'appellante al pagamento, in favore, di parte appellata, delle spese di difesa, liquidate in € 1.500,00, oltre oneri fiscali e previdenziali e spese generali. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'18.4.2024.

L'Estensore

Il Presidente

f.to Aurelio Laino

f.to Enrico Torri

Depositato in Segreteria il 07/06/2024

Il Dirigente

f.to Massimo Biagi